



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 20 28 Dicembre 2020	REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016
---------------------------	--

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventotto* del mese di *dicembre* alle ore *diciotto* e minuti *trenta* in videoconferenza secondo i criteri dettati ai sensi dell'articolo 73 comma 1 D.L. 18/2020, in forza dell'emergenza da COVID-19 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	ROBERTA DAGLIO	PRESENTE
2	ROBERTO BAVA	PRESENTE
3	PAOLA REPETTI	PRESENTE
4	GIANCARLO RENATI	PRESENTE
5	GRAZIELLA ARAGONE	PRESENTE
6	ENRICO DEMERGASSO	ASSENTE
7	NICOLA RAZZINI	PRESENTE
8	ANDREA DEMERGASSO	ASSENTE
9	GIOVANNI NEGRO	ASSENTE
10	GIANPAOLO FREGGIARO	ASSENTE
11	EMILIANO PALMA	PRESENTE
	totali presenti	7
	totali assenti	4

con l'intervento e l'opera del Dr. **GIULIO GIRALDI** - Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

*Entra alle ore 18:42 il Consigliere Enrico Demergasso, i consiglieri presenti diventano quindi otto;
Entra alle ore 18:45 il Consigliere Emiliano Palma, i consiglieri presenti diventano quindi nove;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione;

ATTESO che tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il

Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

f) contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

- a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i Comuni, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

RILEVATO che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

DATO ATTO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ATTESO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 era stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, trasmessa alla Corte dei Conti e MEF, da cui non era emersa la necessità di alcuna

alienazione, trattandosi di società costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali, le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

CONSIDERATO che, una volta operata la predetta razionalizzazione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31.12.2019, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTI i nuovi indirizzi elaborati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D-Lgs n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, quale aggiornamento delle linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute da questo Ente;

VISTO l'esito della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Cabella Ligure, di cui all' allegato della presente deliberazione;

DATO ATTO che in data 17.09.2018 si era conclusa la procedura di liquidazione della Società A.B.C. s.r.l., con la distribuzione delle quote detenute in AMIAS s.r.l., ai soci, con atto notarile del 19.07.2018 a rogito del Notaio Franco Borghero, con studio a Novi Ligure, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2019;

CONSIDERATO, che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

RITENUTO, quindi, il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e che pertanto non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Alle ore 19:20 il Consigliere Enrico Demergasso non è più presente in collegamento, i consiglieri presenti diventano otto

Alle ore 19:27 il Consigliere Gianpaolo Freggiaro non è più presente in collegamento, i consiglieri presenti diventano sette

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per appello nominale dai 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute, alla data del 31 dicembre 2019, dal Comune di Cabella Ligure, di cui all'allegato della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che conseguentemente all'esito della predetta ricognizione, non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

4. DI PROCEDERE:

- all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015 entro la data prevista;
- alla comunicazione alla Corte dei Conti del Piemonte, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- alla trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette,
- alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio dell'ente e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

5. DI NOMINARE responsabile dell'invio di cui al sub punto 1) La sig.ra Antonella Banchemo, Responsabile dell'Area Finanziaria;

6. DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Roberto Bava

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi